

CAMERA DEI DEPUTATI N. 845

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, ALBERINI, ARTIOLI

Presentata il 15 novembre 1983

Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Della necessità ed urgenza di una nuova normativa in merito alle aspettative, ai permessi ed alle indennità per gli amministratori locali si parla da tempo in tutte le sedi, a qualsiasi livello.

Gli stessi amministratori locali chiedono da tempo la possibilità di maggior tempo a disposizione per svolgere in modo adeguato le loro incombenze.

In questi ultimi anni, infatti, il Parlamento ha seguito una linea di tendenza istituzionale che porta giustamente ad incentrare nel comune e nell'ente locale in genere la rappresentanza degli interessi generali della comunità. Superata ormai la gretta visione municipalistica, il comune in particolare rappresenta il livello di governo di base nella articolazione della Repubblica in regioni, province e comuni; un livello di governo che si caratterizza come centro di partecipazione popolare al processo decisionale ed alle

stesse procedure gestionali, specie nel settore dei servizi sociali.

Infatti, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che ha trasferito direttamente ai comuni una serie di funzioni prima esercitate dall'amministrazione periferica statale, ed in seguito alle funzioni delegate, trasferite ad essi da numerosi provvedimenti regionali, gli amministratori degli enti locali sono oggi chiamati ad assolvere una qualità di lavoro diversa rispetto al passato. Oggi, cioè, gli enti locali, oltre alle funzioni proprie, esercitano, anche in forma associativa, funzioni ad essi trasferite dallo Stato e dalle regioni.

La stessa istituzione delle unità sanitarie locali esige la disponibilità di numerosi amministratori, per una gestione accurata della sanità nelle istituzioni e nel territorio.

L'amministrazione dell'ente locale oggi esige tanto tempo disponibile, anche

perché, per rispondere alle sempre maggiori richieste di partecipazione da parte dei cittadini, sono necessarie numerose riunioni, assemblee, commissioni, eccetera, spesso tenute, per ovvi motivi, in ore serali, in aggiunta al quotidiano impegno professionale, senza tener conto delle reali difficoltà nelle quali i più si trovano a dover espletare le normali proprie mansioni di amministratori pubblici in ore diurne.

Si constata ormai sempre più che in moltissimi casi non può conciliarsi l'espletamento in modo adeguato delle mansioni di pubblico amministratore con quelle di dipendente pubblico o privato. Parte dell'assenteismo nell'impiego pubblico è dovuto anche all'impegno che molti lavoratori hanno nella amministrazione della cosa pubblica.

A seguito poi dell'azione della magistratura contro l'assenteismo, è stata in pratica ridotta la possibilità ai dipendenti pubblici di disporre di tempo sufficiente per svolgere le eventuali loro attività di amministratori di enti locali, in quanto sono state emanate dai rappresentanti degli uffici disposizioni molto restrittive, per cui numerosi sindaci sono costretti a rimettere del proprio normale stipendio per poter svolgere le loro mansioni.

Gli stessi liberi professionisti ed i lavoratori autonomi si trovano oggi nella impossibilità di assumere cariche negli enti locali, in quanto la conduzione delle loro attività professionali o delle loro botteghe non permette la perdita di tempo di fronte alle irrisorie indennità attualmente corrisposte, per niente compensative.

Già nella precedente legislatura un gruppo ristretto della I Commissione affari costituzionali del Senato aveva elaborato un testo unificato di diversi disegni di legge, limitati nella loro impostazione, il quale ha tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni degli enti, quali l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, eccetera. Tale testo non ha visto concluso il suo iter per lo scioglimento anticipato della legislatura.

La proposta di legge che presentiamo riproduce sostanzialmente tale testo.

Certamente esso non affronta ancora l'intera problematica, anche perché non esiste ancora una nuova legge sulle autonomie locali, da tutti ormai lungamente attesa. Poiché però non è ipotizzabile prevedere che tale riforma avvenga in tempi brevissimi, si ritiene che questa problematica debba essere affrontata subito; in seguito la materia verrà eventualmente adeguata alla normativa della riforma stessa delle autonomie locali. La proposta sembra, comunque, completa ed articolata.

Essa si basa su alcuni principi informativi, e particolarmente:

1) sul dettato costituzionale contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione, secondo il quale chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro, ciò che con la legislazione attualmente in vigore non è possibile fare;

2) gli oneri derivanti dalle aspettative e dai permessi devono far capo agli enti nei quali i cittadini sono eletti, sia per mettere sullo stesso piano tutti i dipendenti pubblici e quelli privati, come pure per mettere ordine nei flussi della finanza pubblica e per non caricare direttamente o indirettamente sui privati oneri per propri lavoratori impegnati in cariche pubbliche;

3) a certi livelli di ente, il tempo richiesto per l'esercizio delle funzioni elettive pubbliche non può permettere altre attività di lavoro a rapporto dipendente, sia per le incombenze richieste oggi per amministrare la cosa pubblica, come anche per non compromettere la efficienza dell'impegno del cittadino quale lavoratore dipendente;

4) il lavoratore dipendente che abbandona il suo lavoro ordinario deve essere adeguatamente indennizzato sia in rapporto a quello che la sua carica impone, anche se la scelta è e deve rimanere volontaria, sia per garantire alla sua famiglia almeno lo stesso reddito che

avrebbe assicurato se fosse rimasto lavoratore dipendente;

5) l'ammontare delle indennità per i liberi professionisti e per i lavoratori autonomi rivestiti di cariche pubbliche deve essere tale da compensare il più possibile il mancato guadagno che i medesimi sono costretti a registrare nella loro attività per l'esercizio delle funzioni di pubblici amministratori.

Coerentemente con questi principi informativi i singoli articoli della proposta di legge che presentiamo affrontano quanto sopra esposto.

Infatti, l'articolo 1 richiama il principio costituzionale sopra accennato e prevede quindi che gli eletti alle funzioni amministrative locali hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio della carica ricoperta, fruendo di aspettative e permessi, e di percepire indennità anche di missione, gettoni di presenza, rimborso spese per l'espletamento del loro mandato.

Gli articoli 2 e 4 prevedono le aspettative per i lavoratori pubblici o privati eletti alle cariche di sindaco, di presidente dell'amministrazione provinciale, di assessore e di presidente di aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, dei consorzi o associazioni fra comuni, dei consigli circoscrizionali, dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali. Tali aspettative devono essere sempre richieste dagli interessati.

L'articolo 3 prevede che ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, eletti alle cariche pubbliche indicate agli articoli 2 e 4, posti in aspettativa, vada corrisposta, a carico dell'ente nel quale sono stati eletti, una indennità corrispondente al trattamento economico da essi percepito se avessero continuato a lavorare o nell'ente pubblico o nella ditta privata di appartenenza. Prevede ancora che nei confronti dei medesimi lavoratori dipendenti — sempre con oneri a carico dell'ente nel quale sono eletti — continuino le iscrizioni assistenziale, previdenziale ed assicurativa presso gli istituti nei quali erano iscritti come lavoratori.

Per gli eletti di cui all'articolo 4 però il trattamento economico previsto all'articolo 3 e da corrispondere ai medesimi deve essere deliberato dai rispettivi organi collegiali (articolo 5). Per i presidenti dei consigli circoscrizionali posti in aspettativa la decisione spetta comunque al rispettivo consiglio comunale.

Con l'articolo 6 si fanno comunque salve le disposizioni in materia di aspettative (legge 20 maggio 1970, n. 300, e articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169) per tutti i lavoratori eletti a cariche pubbliche per i quali non si applicano le disposizioni previste nei primi cinque articoli della presente proposta di legge.

L'articolo 7 regola i permessi per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi collegiali e per l'espletamento del loro mandato per tutti gli eletti a cariche pubbliche che non vengono collocati in aspettativa ai sensi del precedente articolo 2. Esso prevede ancora che l'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati sia a carico dell'ente di cui sono amministratori, anche se i medesimi continueranno a percepire il normale trattamento economico dal loro datore di lavoro.

Le indennità di carica ai sindaci in relazione alla classificazione e quindi alla grandezza dei rispettivi comuni, agli assessori comunali, ai presidenti ed agli assessori delle amministrazioni provinciali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi delle comunità montane, ai presidenti dei consigli di circoscrizione, ai presidenti ed ai componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono previste negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 e in particolare dell'articolo 16.

Detti articoli fissano i limiti massimi delle indennità, lasciando ai rispettivi organi collegiali di determinarne la misura, proprio perché sono gli unici competenti per valutare le necessità di impegno richiesto ai propri amministratori e perché devono tener conto anche delle disponibilità finanziarie degli enti cui sono preposti.

Con l'articolo 8 si introduce un principio nuovo, ma comunque perequativo, che riduce al 30 per cento le indennità sopraindicate per gli eletti che, essendo lavoratori dipendenti pubblici o privati, sono posti in aspettativa ed ai quali viene corrisposto il normale trattamento economico.

Nel determinare, infatti, l'ammontare delle indennità per i sindaci e per i presidenti dei vari enti, si è tenuto conto della necessaria compensazione del mancato guadagno nelle loro attività di liberi professionisti e di lavoratori autonomi per il tempo dedicato alle incombenze di pubblico amministratore.

Le indennità di presenza invece per la partecipazione alle sedute dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle giunte municipali per i componenti dei comuni di terza e quarta classe, delle commissioni consiliari permanenti formalmente convocate, delle commissioni comunali previste dalla legge, dei consigli tributari, delle assemblee delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, provinciali e consortili, e delle unità sanitarie locali, sono previste negli articoli 14, 15 e in parte dell'articolo 16 e sono legate alla effettiva partecipazione alle sedute.

L'articolo 17 prevede il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori degli enti locali diversi per la partecipazione dei medesimi ad attività inerenti al loro mandato, svolte fuori dell'ambito territoriale. Tale rimborso spese, secondo la proposta contenuta nell'articolo, può avvenire anche per la partecipazione de-

gli eletti alle attività degli organi delle associazioni nazionali e regionali degli enti stessi.

Sostanzialmente si fa riferimento alla normativa in vigore ai fini del rimborso spese per i pubblici dipendenti.

La non cumulabilità delle indennità di carica degli amministratori comunali con quelle parlamentari e regionali è sancita all'articolo 18.

Proprio per non rendere superata ogni determinazione delle indennità varie previste da questa nuova normativa, con l'inflazione che nel tempo si dovesse verificare, l'articolo 19 demanda al Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, l'annuale aggiornamento in relazione agli indici che dovessero rilevarsi per la maggiorazione della indennità integrativa speciale, anche se è previsto che l'aggiornamento debba avvenire solamente qualora il predetto limite dovesse eccedere il 10 per cento.

Infine l'articolo 20 prevede che, ai fini fiscali, le indennità di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento previsto per i redditi di cui alla lettera *d* dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Onorevoli colleghi, una sollecita approvazione, con eventuali integrazioni, del presente disegno di legge è in linea con le attese di tutti gli amministratori degli enti territoriali ed istituzionali ed è una risposta concreta alla esigenza delle istituzioni locali di avere a capo amministratori che siano persone disponibili e che curino con tranquillità gli interessi della comunità locale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli eletti alle funzioni amministrative locali hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità sostenute nell'esercizio del mandato stesso, e dei rimborsi spese, secondo la disciplina contenuta nella presente legge.

ART. 2.

Sono collocati, a domanda, in aspettativa, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, eletti a:

1) sindaco di comune con popolazione superiore ai 250.000 abitanti ai sensi della classificazione operata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni;

2) presidente di amministrazione provinciale;

3) assessore delegato di comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o di comune capoluogo di provincia;

4) assessore titolare o supplente di comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti o di comune capoluogo di provincia;

5) presidente di comitato di gestione di unità sanitaria locale e di comunità montana con le attribuzioni di unità sanitaria locale.

ART. 3.

Gli eletti di cui all'articolo 2, soggetti a rapporto di lavoro dipendente, collocati in aspettativa hanno diritto, con spesa a carico dell'ente che amministrano, ad

una indennità mensile pari al trattamento economico desunto dal modello 101 presentato dal lavoratore stesso, purché abbiano prestato lavoro continuativo per almeno sei mesi anteriormente all'aspettativa.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto, ai fini di cui al primo comma del presente articolo, a comunicare agli enti di cui all'articolo 2 il trattamento economico dell'eletto, trasmettendo copia del modello 101 della dichiarazione dei redditi.

Il periodo trascorso in aspettativa deve considerarsi ad ogni effetto servizio effettivo.

Tutte le variazioni del trattamento economico, nascenti da scatti di anzianità, da avanzamenti automatici e da modifiche contrattuali, vanno annualmente comunicate all'ente per le modifiche dell'indennità di cui al primo comma.

Gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi vengono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente stesso presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, degli oneri dovuti predetti, in sostituzione del datore di lavoro privato. Al datore di lavoro privato è, altresì, rimborsata la quota annuale di accantonamento ai fini dell'indennità di fine rapporto.

ART. 4.

Sono collocati a domanda in aspettativa, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, eletti a:

- 1) sindaco di comune di classe 2^a;
- 2) assessore titolare o supplente dell'amministrazione provinciale;
- 3) presidente di comunità montana e di unità sanitarie locali con popolazione superiore ai 50 mila abitanti;

4) presidente di azienda municipale, provinciale o consortile con almeno 500 dipendenti;

5) presidente di consorzio o di associazione tra comuni con popolazione complessiva superiore ai 250 mila abitanti, che gestisce direttamente il servizio;

6) presidente di consiglio circoscrizionale, cui siano state attribuite funzioni deliberative, avente popolazione superiore ai 70 mila abitanti.

ART. 5.

Il trattamento economico di cui all'articolo 3 può essere attribuito anche agli eletti di cui all'articolo 4, collocati in aspettativa, con deliberazione adottata, con voto palese, dal relativo organo collegiale. Per quanto si riferisce al presidente del consiglio circoscrizionale il provvedimento viene assunto con le stesse modalità dal consiglio comunale.

ART. 6.

In ogni caso, per gli eletti non indicati negli articoli precedenti o che non ottengono l'aspettativa ai sensi dell'articolo 5 rimangono in vigore le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

ART. 7.

I lavoratori dipendenti privati o pubblici, eletti nei consigli comunali o provinciali, nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nonché nei consigli circoscrizionali aventi funzioni deliberative e nelle associazioni a rilevanza nazionale fra enti locali, hanno diritto previa documentata richiesta ad assentarsi dal servizio per

l'intera giornata nella quale sono convocati gli organi collegiali e le commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite.

Gli eletti negli organi esecutivi delle amministrazioni, non collocati in aspettativa ai sensi del precedente articolo 2, hanno diritto ad assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per l'intera giornata in cui siano convocati gli organi collegiali, nonché per un massimo di altri due giorni ogni settimana, elevati a tre per i sindaci.

Tutte le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati è a carico dell'ente di cui sono amministratori, che, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza, come disciplinato dai precedenti commi.

ART. 8.

Agli eletti collocati in aspettativa ai sensi degli articoli 2 e 4, ai quali viene corrisposto il trattamento economico di cui al precedente articolo 3, le indennità di carica previste dagli articoli 10, 11 12 e 13 sono ridotte al 30 per cento.

Ai medesimi, comunque, deve essere garantito un trattamento economico complessivo non inferiore all'indennità di carica prevista dagli stessi articoli.

La percentuale del 30 per cento delle indennità non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF.

Le indennità di cui agli articoli 11, 12 e 13 non sono cumulabili con quelle di sindaco od assessore, salvo la corrispondenza dell'eventuale differenza.

ART. 9.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dai rispettivi consigli comunali entro i seguenti limiti:

1) comuni della classe 4^a, non oltre lire 400.000;

2) comuni della classe 3^a, non oltre lire 700.000;

3) comuni della classe 2^a, non oltre lire 1.200.000;

4) comuni della classe 1^a/B, non oltre lire 1.700.000;

5) comuni della classe 1^a/A, fino a 500.000 abitanti, non oltre lire 2.500.000;

6) comuni con più di 500.000 abitanti, non oltre lire 3.000.000.

ART. 10.

Agli assessori comunali è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale subito dopo quella del sindaco, entro i seguenti limiti:

1) all'assessore anziano o delegato dei comuni della 3^a e 4^a classe, in misura non superiore al 30 per cento di quella attribuita al sindaco;

2) all'assessore anziano o delegato dei comuni delle classi 2^a e 1^a/B in misura non superiore al 60 per cento di quella attribuita al sindaco;

3) all'assessore anziano o delegato dei comuni di classe 1^a/A in misura non superiore al 75 per cento di quella attribuita al sindaco;

4) agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei comuni delle classi 2^a e 1^a/B in misura non superiore al 40 per cento di quella attribuita al sindaco;

5) agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei comuni della classe 1^a/A in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita al sindaco.

ART. 11.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica in misura fissata entro i limiti previsti dal precedente articolo 9 per il sindaco del comune capoluogo.

All'assessore provinciale anziano o delegato è corrisposta un'indennità mensile di carica in misura non superiore al 75 per cento di quella attribuita al presidente.

Per gli assessori provinciali effettivi e supplenti l'indennità mensile di carica è fissata in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita al presidente.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

ART. 12.

Ai presidenti delle comunità montane è corrisposta un'indennità mensile di carica in misura fissata entro i limiti non superiori al 60 per cento di quella spettante, ai sensi del precedente articolo 9, al sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nel bacino della comunità.

Ai componenti degli organi esecutivi delle comunità montane l'indennità di carica mensile non può superare il 50 per cento di quella fissata per il presidente. Può essere elevata al 75 per cento per colui che svolge funzioni di vice presidente vicario.

I relativi provvedimenti sono adottati dal massimo organo deliberante della comunità.

ART. 13.

Ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed ai presidenti delle aziende municipali, provinciali e consortili è corrisposta un'indennità mensile di carica in misura non superiore all'80 per cento di quella spettante, ai sensi del precedente articolo 9, al sindaco di un comune avente popolazione pari a quella degli abitanti compresi nel bacino del rispettivo ente.

Ai componenti il comitato di gestione delle unità sanitarie locali, nonché ai componenti il consiglio di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili l'indennità di carica

mensile non può superare il 50 per cento di quella fissata per il presidente.

I relativi provvedimenti sono rispettivamente adottati dalle assemblee o dai consigli di amministrazione competenti.

ART. 14.

A tutti i consiglieri comunali può essere corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, entro i seguenti limiti:

1) comuni di classe 3^a e 4^a, lire 20.000;

2) comuni di classe 2^a 1^a/B, lire 40.000;

3) comuni di classe 1^a/A, lire 60.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente convocate, ove previste dai rispettivi regolamenti consiliari regolarmente approvati, nonché, agli assessori, per la presenza a non più di cinque sedute mensili formalmente convocate della giunta dei comuni delle classi 3^a e 4^a.

I consigli comunali possono concedere indennità, nei limiti fissati al primo comma, anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge.

ART. 15.

A tutti i consiglieri provinciali, ai componenti le assemblee delle unità sanitarie locali, nonché a quelli delle aziende municipali, provinciali e consortili e delle comunità montane è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, entro i limiti seguenti:

1) province fino a 250.000 abitanti, unità sanitarie locali, aziende e comunità

montane, con ambiti territoriali fino a 250.000 abitanti, lire 30.000;

2) province da 250.001 a 500.000 abitanti, unità sanitarie locali, aziende e comunità montane, con ambiti territoriali da 250.001 a 500.000 abitanti, lire 40.000;

3) province con oltre 500.000 abitanti, unità sanitarie locali, aziende e comunità montane, con ambiti territoriali oltre 500.000 abitanti, lire 60.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle stesse condizioni, per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente convocate, purché previste dai regolamenti approvati dagli organi di controllo.

La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Al presidente, agli assessori, ai consiglieri provinciali che risiedono fuori del comune capoluogo, ove ha sede il consiglio provinciale, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta, nonché per la presenza necessaria nella sede degli uffici per l'esercizio delle funzioni proprie o formalmente delegate.

Ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, nonché ai componenti delle assemblee o dei comitati delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, provinciali e consortili, che risiedono fuori del comune ove ha sede l'unità sanitaria locale, la comunità o l'azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio comunale o provinciale dell'ambito territoriale per gli altri soggetti amministrativi,

per la partecipazione ad ognuna delle sedute di consiglio direttivo o di amministrazione, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

ART. 16.

Le indennità di carica previste dalla presente legge non possono comunque cumularsi con quelle parlamentari e regionali.

ART. 17.

Ai presidenti dei consigli di circoscrizione, nel caso in cui siano stati loro affidati i compiti previsti dall'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una indennità nella misura massima dell'80 per cento di quella spettante agli assessori del comune di cui è parte la circoscrizione.

Ai componenti dei consigli di circoscrizione, di cui al primo comma, è attribuita una indennità di presenza alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 14 nella misura del 50 per cento di quella prevista per i consiglieri del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale, unitamente a quelle del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

ART. 18.

Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate, provinciali e consorziali e dei consorzi o associazioni tra co-

muni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale, cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

ART. 19.

Le indennità di carica e di presenza previste dalla presente legge sono annualmente aggiornate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

ART. 20.

Le indennità di cui alla presente legge sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le indennità di cui all'articolo 4, corrisposte in sostituzione del trattamento economico, sono assoggettate al tratta-

mento fiscale previsto per il reddito da lavoro dipendente.

Le indennità di missione sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per le medesime indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque con essa incompatibili.